

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6246 del 28/11/2018
Oggetto	Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di biomasse provenienti da colture dedicate, nel Comune di Molinella, Via Malvezza snc (foglio 54, mapp. 240, 121, 122) - Proponente: BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6484 del 28/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di biomasse provenienti da colture dedicate, nel Comune di Molinella, Via Malvezza snc (foglio 54, mapp. 240, 121, 122) - Proponente: BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl

IL DIRIGENTE

Decisione

1. Autorizza² ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003 la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna³ alla società BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl, avente sede legale in comune di Casalecchio di Reno, via Calzavecchio n° 23, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica mediante la combustione di biogas da biomasse di potenza elettrica pari a 0,999 MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, ubicato in comune di Molinella, via Malvezza snc (foglio 54, mapp 121, 122, 240). L'impianto dovrà essere realizzato in conformità alle soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi⁴. Sono stabilite le prescrizioni tecniche, costruttive e gestionali, di cui agli Allegati A, B, C e D al presente provvedimento.
2. Dà atto che il presente provvedimento comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto e delle opere ed infrastrutture ad esso connesse, acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi asincrona indetta da ARPAE- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna ai sensi del Dlgs 387/2003. In particolare:

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² L'art.3, comma 1, lett.b) della L.R. n. 26/2004 conferisce alle Province del territorio la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica.

³ Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con determina n° 1142 PG n° 85947 del 07/06/2013

⁴ Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i.

- permesso a costruire n° 714/2018 del comune di Molinella rilasciato con Prot Gen n° 21076 del 19/10/2018, riportato in allegato B al presente provvedimento di autorizzazione unica⁵;
 - parere favorevole al progetto espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, riportato in allegato C al presente provvedimento di autorizzazione unica⁶;
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 6189 del 27/11/2018 per le matrici ambientali ivi comprese, che costituisce allegato D alla presente determinazione;
 - parere tecnico ambientale della Sezione Provinciale di ARPAE Bologna⁷;
 - nulla osta espresso dal Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" e dall'Aeronautica Militare⁸;
 - parere espresso da Snam Rete Gas Spa in data 13/07/2018⁹;
 - Parere del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara¹⁰;
3. Revoca la precedente Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n°1142 PG n° 85947 del 07/06/2013.
4. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale ed inoltre il gestore di impianto dovrà ottemperare quanto segue:
- dovrà essere mantenuto in capo alla BG MOLINELLA Soc. Agricola Srl il requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto e dalle infrastrutture ad esso connesse;
 - dovrà essere prestata a favore di ARPAE Bologna, prima di dare avvio ai lavori, pena la revoca del titolo autorizzativo, la garanzia fidejussoria - bancaria o assicurativa - per il valore pari a 191.960,00 € (centonovantunmilanovecentosessanta) in caso di inadempienza da parte del titolare dell'A.U. rispetto all'obbligo di dismissione dello stesso e di ripristino dello stato originario dei luoghi;
 - comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di Molinella, la decisione di cessare definitivamente l'esercizio dell'impianto, provvedendo alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione;
5. Dà atto che la durata di validità della presente autorizzazione è subordinata alla durata delle autorizzazioni settoriali da essa assorbite e sostituite, fermo restando che il rinnovo di queste ultime a norma di legge dovrà essere richiesto dalla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl alle rispettive Autorità competenti nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente, mettendone a conoscenza dell'istanza ARPAE – SAC Bologna;

⁵ Permesso a costruire rilasciato dal comune di Molinella agli atti di ARPAE con PGB0/2018/24429 del 19/10/2018

⁶ Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna agli atti di ARPAE con PGB0/2018/1651 del 16/07/2018

⁷ Parere del Servizio territoriale Sezione Provincia di Bologna di ARPAE agli atti di ARPAE con PGB0/2018/23724 del 11/10/2018

⁸ Agli atti con PGB0/2018/20356 del 07/09/2018 e PGB0/2018/17471 del 26/07/2018

⁹ Agli atti con PGB0/2018/16510 del 16/07/2018

¹⁰ Agli atti con PGB0/2018/18836 del 14/08/2018

6. Dà atto che per poter esercire l'impianto, il gestore dovrà conseguire dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la certificazione necessaria ai fini della prevenzione incendi (C.P.I.) e trasmetterne copia ad ARPAE-SAC di Bologna;
7. Dispone la pubblicazione integrale del presente atto sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*, nonché la trasmissione in formato elettronico, a cura dell'Ufficio competente, a tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Agenzie partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
8. Rammenta che avverso tale provvedimento i soggetti interessati potranno esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 07/06/2018 la ditta BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl (c.f. e p. iva 03116331202) avente sede legale in comune di Casalecchio di Reno, via Calzavecchio n° 23 ha presentato ad ARPAE-Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna una domanda¹¹ di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna¹² ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica dalla combustione di biogas da biomasse. Tale istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica è motivata per acquisire nuovamente il permesso a costruire in quanto, trascorsi tre anni dalla formale comunicazione di avvio lavori di costruzione dell'impianto, risulta attualmente decaduto per la parte di opere edilizie non eseguite, ai sensi dell'art 19 comma 3 della LR 15/2013.

In data 29/06/2018 è stata indetta¹³ la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., così come richiesto dall'art 12, comma 3 del Dlgs 387/2003 smi.

In data 23/07/2018 è stata richiesta documentazione integrativa¹⁴, pervenuta in data 04/09/2018¹⁵ e successivamente in data 28/09/2018¹⁶.

Il comune di Molinella ha trasmesso il 05/10/2018¹⁷ una comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento

¹¹ Domanda di autorizzazione unica agli atti di ARPAE con PGB0/2018/13219 – 13222 del 07/06/2018, contenete la richiesta di rilascio AUA, pratica Sinadoc n° 19356 del 2018

¹² Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003, con atto di determina n° 1142 PG n°85947 del 07/06/2013

¹³ Nota di indizione della CdS decisoria agli atti di ARPAE con PGB0/2018/15195 del 29/06/2018

¹⁴ Richiesta di integrazioni agli atti con PGB0/2018/17115 del 23/07/2018, successivamente modificata con PGB0/2018/15195

¹⁵ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGB0/2018/19851, 19855, 19867, 19872, 19876, 19879 del 04/09/2018

¹⁶ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGB0/2018/22508, 22509, 22510 del 28/09/2018

¹⁷ Comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art 10bis della L241/90 agli atti di ARPAE con PGB0/2018/22990 del 05/10/2018

dell'istanza di permesso a costruire, ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, in quanto la documentazione integrativa trasmessa non è rispondente a quanto richiesto dalla LR 13/2015.

La società proponente BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl ha trasmesso ulteriore documentazione, agli atti con PGB0/2018/23939, 23940, 23941, 23942 del 15/10/2018.

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole al progetto con prescrizioni espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, riportato in allegato C al presente atto¹⁸;
- parere favorevole espresso dal comune di Molinella comprendente il permesso a costruire n° 714/2018, riportato in allegato B al presente atto¹⁹
- parere favorevole di Snam Rete Gas Spa espresso il 13/07/2018²⁰ ;
- parere del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara²¹;
- contributo tecnico all'istruttoria della Sezione Provinciale di Bologna di ARPAE ²²
- nulla osta del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" e nulla osta Aeronautica Militare²³;

L'impianto immetterà energia elettrica nell'esistente rete di distribuzione, mediante un impianto di rete dedicato avente lunghezza inferiore a 260 metri lineari, costituito da cavo aereo e in parte interrato e da cabina elettrica MT, così come previsto da preventivo Enel allegato all'istanza originaria, cod. rintracciabilità T0243302. Si dà atto che non è pervenuto espresso parere di E-Distribuzione Spa in merito e pertanto è acquisito l'assenso in conferenza dei servizi circa la sua validità.

In data 28/11/2018 è stato comunicato l'esito positivo e la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi asincrona²⁴, dando atto che non si rende necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona.

Con determina n° 6189 del 27/11/2018 ARPAE SAC Bologna ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale che costituisce allegato D al presente provvedimento di autorizzazione e che stabilisce prescrizioni per le matrici ambientali ivi comprese.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 600,00 (importo corrispondente al codice tariffa 12.09.06.01).

¹⁸ Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna agli atti di ARPAE con PGB0/2018/16512 del 16/07/2018

¹⁹ Parere del Comune di Molinella agli atti di ARPAE con PGB0/2018/24429 del 19/10/2018

²⁰ Parere di Snam Rete Gas agli atti di ARPAE con PGB0/2018/16510 del 16/07/2018

²¹ Agli atti con PGB0/2018/18836 del 14/08/2018

²² Agli atti di ARPAE con PGB0/2018/23724 del 11/10/2018

²³ Agli atti con PGB0/2018/20356 del 07/09/2018 e PGB0/2018/17471 del 26/07/2018

²⁴ Agli atti di ARPAE con PGB0/2018/28017

Il Dirigente
ARPAE - SAC di Bologna
Patrizia Vitali ²⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

²⁵ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.58/2018 che dà disposizioni in merito alla proroga degli incarichi dirigenziali di Arpae.

Allegato A

PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito dagli elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PGB0/2018/13219 e PGB0/2018/13222 del 07/06/2018 successivamente integrati, su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, con documentazione agli atti con PGB0/2018/19851-19855-19867-19872-19876-19879 del 04/09/2018 ed in via volontaria con documenti agli atti con PGB0/2018/22508-22509-22510 del 28/09/2018 e PGB0/2018/23939-23940-23941-23942 del 15/10/2018
2. Nel realizzare le opere e le infrastrutture di progetto, la ditta autorizzata deve rispettare le disposizioni contenute nel Permesso a costruire n° 714/2018 del comune di Molinella rilasciato con Prot Gen n° 21076 del 19/10/2018 riportato in allegato B al presente provvedimento di autorizzazione unica;
3. In caso di difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate;
4. L'avvio dei lavori potrà avvenire previa prestazione a favore di ARPAE Bologna della garanzia fidejussoria per gli interventi di dismissione del futuro impianto e ripristino dello stato dei luoghi, secondo l'importo complessivo indicato nel progetto (capitolo 9 "Ripristino del sito" della "Relazione generale V1.0 - 27/04/2018") pari a 191.960 euro, pena la revoca del titolo autorizzativo;
5. L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui l'Autorizzazione Unica sarà divenuta inoppugnabile, pena la decadenza di essa, e dovrà essere comunicato tempestivamente, a norma dell'art. 19, comma 1 della LR n°26/2004, ad ARPAE ed al Comune di Molinella;
6. Il Proponente ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'avvio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili alla propria responsabilità, richiedendo all'Autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine;
7. La ditta Proponente è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26/2004;
8. Almeno venti giorni prima della data di avvio dei lavori di scavo, la BG Molinella Società Agricola Srl dovrà comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, la data esatta di avvio di detti lavori, il nominativo e gli estremi dell'incarico affidato al Responsabile dei lavori, al fine di predisporre, se ritenuti opportuni, sopralluoghi in corso d'opera;
9. La ditta Proponente deve rispettare le condizioni prescritte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna con parere di valutazione del progetto relativo all'attività svolta, ricadente al n. 1.1.C 49.3.C del DPR n°151/2011, che costituisce allegato C al presente provvedimento di autorizzazione unica;
10. Per la realizzazione del tratto di impianto per la connessione alla rete elettrica dovrà essere acquisita, in caso di interferenza con lo Scolo Scacerna, la necessaria concessione del Consorzio di Bonifica Renana
11. Sulla base del parere espresso da Snam Rete Gas Spa in data 13/07/2018¹ le opere in progetto non

¹ Parere SNAM RETE GAS Spa del 13/07/2018 - DICEOR/BER/PROT n°0671 – agli atti di ARPAE con PGB0/2018/16510 del

interessano, attualmente, nessun impianto di proprietà Snam Rete Gas. La realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture connesse dovrà in ogni modo essere realizzata a condizione che qualsiasi costruzione, come pure i pozzetti ispezionabili, dovrà essere ubicata all'esterno della fascia asservita dai metanodotti (12.5 metri dall'asse del metanodotto)

12. Si dà atto della dichiarazione del proponente, allegata al progetto, relativamente all'assenza di opere da realizzarsi in fascia di rispetto ferroviaria e che l'impianto e tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico e dalla ferrovia. Anche le alberature e le recinzioni dovranno rispettare le distanze previste dall'art 52 del DPR n°753/80 ovvero dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art 58 e art 60 dello stesso DPR n.753/80 e smi.
13. Il gestore dell'impianto dovrà garantire il rispetto delle vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro anche per quanto riguarda gli accessi all'impianto da parte di soggetti terzi;
14. L'impresa che intende subentrare nella gestione dell'impianto, deve presentare all'autorità competente domanda di volturazione in proprio favore, sottoscritta congiuntamente al legale rappresentante della BG Molinella Società Agricola Srl;
15. Onde prevenire disagi ai recettori sensibili provocati da insetti molesti (quali mosche), il Proponente deve adottare un efficace piano di lotta contro gli insetti indicante la frequenza dei trattamenti, la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi) in funzione delle necessità nonché la documentazione attestante la fornitura dei prodotti stessi; tutti gli interventi dovranno essere annotati in un apposito registro contenente le informazioni sui prodotti utilizzati, i quantitativi, i locali e le zone soggette a trattamento. Tale registro dovrà essere custodito dal gestore presso l'impianto e messo a disposizione delle autorità di controllo;
16. Per quanto riguarda le polveri e gli odori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitarne il diffondersi durante le fasi del ciclo produttivo, scarico, stoccaggio, movimentazione materie prime.
17. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili, che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta deve darne tempestiva e formale comunicazione ad ARPAE ed al Comune di Molinella. Dovranno essere fornite indicazioni sulle cause tecniche che hanno determinato il malfunzionamento e la presunta durata degli interventi necessari a ripristinare il normale funzionamento dell'impianto;
18. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti;
19. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti;
20. Gli impianti di presidio ambientale e i dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza;
21. Il quantitativo massimo di biogas accumulato all'interno dei due post-fermentatori (COCCUS) non dovrà superare il volume di 500 mc per singolo impianto.
22. La ditta dovrà comunicare ad ARPAE ed al Comune di Molinella la data di avviamento dell'impianto e successivamente, al termine del periodo definito di "start-up", la data di attivazione dello stesso, in conformità al progetto approvato; quest'ultima corrisponderà alla data di messa a regime degli impianti.
23. Nella fase di start-up la ditta dovrà rispettare quanto indicato in "Relazione Generale v1.0 del 27/04/2018" cap. 8.2 del progetto approvato;
24. Nella fase di start-up, qualora il biogas prodotto non raggiunga un contenuto sufficiente di metano per poter essere inviato al cogeneratore, lo stesso deve essere interamente bruciato tramite la torcia di sicurezza, garantendone il funzionamento anche tramite l'utilizzo di combustibili supplementari.

16/07/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

25. L'analisi della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti (CH₄, O₂, H₂S, H₂) deve essere effettuata in continuo. I valori misurati devono essere registrati e mantenuti per almeno 1 anno a disposizione dell'ente di controllo almeno come media oraria.
26. Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente da insilati da culture vegetali, nel rispetto dei quantitativi annuali riportati in "Relazione Generale v1.0 del 27/04/2018"

Biomassa	Quantità (t/anno)
Insilato di mais, sorgo, triticale	16700

27. La biomassa alimentata al fermentatore anaerobico dovrà provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti fra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali di biomasse alimentati al fermentatore dovranno essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, così come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
28. Se nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili, si dovesse prevedere un eventuale superamento della quantità totale di biomasse riportato in autorizzazione, il gestore di impianto dovrà darne debita comunicazione ad ARPAE Bologna al fine di ottenere una modifica temporanea al quantitativo di biomasse annuale autorizzato allegando una relazione che riporti quanto segue:
- le motivazioni che hanno portato alla richiesta di variazione;
 - il quantitativo massimo previsto di biomasse da trattare nell'anno in corso e il relativo quantitativo giornaliero di materiale da caricare all'impianto;
 - il calcolo del corretto dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato) in relazione alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzione indicati in sede progettuale.
29. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione, nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. In particolare:
- Il gestore dovrà verificare ad inizio campagna di insilaggio, la tenuta/impermeabilizzazione delle pareti delle trincee al fine di evitare fuoriuscite indebite di colaticci dalle stesse;
 - Il gestore dovrà garantire che tutta l'area antistante e retrostante le trincee utilizzata per il carico e la movimentazione del prodotto sia libera da accumuli indebiti di insilati e da pozze di colaticci;
 - Il volume di biomasse stoccato non dovrà essere superiore alla capacità di contenimento delle trincee;
 - Il gestore dovrà provvedere alla copertura dell'insilato con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione di emissioni odorogene;

Emissioni in atmosfera

30. I punti di emissione sono autorizzati ai sensi dell'art 269 comma 3 della Parte Quinta del DLgs 152/06 e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite dall'atto di Autorizzazione Unica Ambientale adottato da ARPAE-SAC di Bologna con determina DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018 che costituisce allegato D alla presente Autorizzazione Unica.

Utilizzo agronomico del digestato

31. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato D all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determina DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018 che costituisce allegato D alla presente Autorizzazione Unica.

Acque

32. Sono autorizzati gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche in acque superficiali e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite dagli allegati B e C dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determina DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018 che costituisce allegato D alla presente Autorizzazione Unica;

Rifiuti

33. Eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice CER

Elettrodotto

34. La presente Autorizzazione Unica, relativamente all'impianto di rete per la connessione, tiene luogo a tutti gli adempimenti previsti dalla L.R.10/1993 e s.m.i. L'elettrodotto a servizio della centrale a biogas, sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà di E-Distribuzione Spa, con il superamento dell'obbligo di rimozione della stessa nei casi di dismissione dell'impianto principale;
35. L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione viene rilasciata in capo al soggetto che realizza le opere (produttore o gestore di rete), come indicato dal produttore nell'accettazione del preventivo del gestore della rete;
36. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà intendere automaticamente volturata a favore di E-Distribuzione Spa, a seguito del rilascio da parte del gestore della rete elettrica della certificazione di collaudo positiva e di presa in carico;

Impatto acustico

37. Sono confermate le prescrizioni stabilite dall'allegato E dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determina DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018 che costituisce allegato D alla presente Autorizzazione Unica.

Campi elettromagnetici

38. Per la nuova cabina di consegna all'interno della DPA valutata cautelativamente in metri 2,0 (ipotesi di una trasformazione Enel di potenza massima di 630 kVA) non vi sia la permanenza continuativa di persone per tempi superiori alle quattro ore al giorno.
39. All'interno della DPA valutata in 7 metri per la cabina di trasformazione MT\bt (trasformatore dalla potenza di 1600 kVA) a servizio dell'impianto di biogas, non vi sia la permanenza continuativa di persone per tempi superiori alle quattro ore al giorno.
40. Siano fornite le tavole aggiornate riportanti la reale posizione della cabina di trasformazione MT\bt a servizio dell'impianto a biogas, il corretto dimensionamento del locale di trasformazione, le relative interdistanze con gli edifici più vicini, nonché la corretta rappresentazione della DPA, la cui estensione sia riferita ai muri perimetrali della cabina stessa.
41. L'esecuzione dei lavori ed il successivo esercizio dell'impianto elettrico avvenga in conformità alla L. 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Fasce".
42. Nel caso in cui all'interno delle cabine di progetto siano successivamente variate le potenze degli apparati di trasformazione, bisognerà rideterminare la DPA, eventualmente complessiva, valutata congruamente sulla base dei trasformatori installati.

Allegato B

Permesso a costruire n° 714/2018 rilasciato dal Comune di Molinella con Prot. Gen n. 21076 del 19/10/2018 classifica 10.10.3

<p>PROTOCOLLO GENERALE ARRIVO Prot. gen. n. 13747 del 28/06/2018 Classifica 10.10.3</p>	<p>PROTOCOLLO GENERALE RILASCIO Prot. gen. n. 21076 del 19/10/2018 Classifica 10.10.3</p>	
---	---	--

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 714/2018

Ai sensi del T.U. 17.8.1942 n. 1150 della legge 6.8.1967 n. 765, ai sensi delle Leggi n. 10 del 28.1.1977 e n. 94 del 25.2.1982, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, delle Leggi Regionali n. 48 del 7.12.1978, n. 36 del 4.09.1988, n. 33 del 26.4.1990, n. 6 del 30.1.1995, L.R. n.15 del 30.07.2013 e del RUE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°14 del 28/02/2018

IL DIRIGENTE IV AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il procedimento amministrativo per modifica sostanziale di impianto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, da ubicarsi in Comune di Molinella via Malvezza snc, già autorizzato con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 1142 PG n° 85947 del 07/06/2013 a BG Molinella Società Agricola Srl, atto di autorizzazione decaduto;

Dato atto che, con PGB0/2018/15195 del 29/06/2018, è stata indetta da SAC BOLOGNA U.O. Autorizzazioni Ambientali, Conferenza dei servizi decisoria art. 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata modalità asincrona, pervenuta al PG del Comune di Molinella con nota prot. 18214 del 06/09/2018;

Vista la domanda pervenuta al PG in data 28/06/2018 prot. n. 13747, da Zandonai Matteo C.F. ZNDMTT79E11L378M, in qualità di amministratore unico di "BG MOLINELLA Società Agricola Srl" P.I. 03116331202 con sede in Casalecchio di Reno via del Lavoro n. 87, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di **nuova costruzione di impianto biogas di potenza 999 KW** da realizzarsi in Molinella Via Malvezza, snc, F. 54 M. 121, M. 122.

Visti gli elaborati progettuali presentati contestualmente alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Zandonai Matteo C.F. ZNDMTT79E11L378M e vista la relazione tecnica di asseverazione;

Viste integrazioni pervenute in data 04/09/2018 prot. 18075, prot. 18076, prot.18078, prot. 18087 e in data 13/10/2018 prot. 20708, prot. 20709, prot. 20710, prot. 20711;

Visti gli elaborati grafici di progetto prot. 20708 in data 13/10/2018 :

- DT 01: prospetti container
- DT 02: prospetti-sezioni spogliatoio/servizi igienici/ufficio
- DT 03: sezione post digestore COCCUS
- DT 04: sezione trasversale piana post-digestore COCCUS
- DT 05: sezione vasca di stoccaggio del digestato SULA
- DT 06: sezione digestore EUCO
- DT 07:prospetti digestore EUCO

DT 08:piante-prospetti edificio “servizi”(autorimessa/magazzino)
DT 09:piante-prospetti tettoia di stoccaggio digestato solido
PL 01:planimetria generale impianto con distanze
PL 01a:pianta generale impianto
PL 04:planimetria generale acque
PL 05:planimetria generale punti di emissione in atmosfera
PR 01:prospetti generali impianto
PR 02:prospetti generali con mitigazione arborea

Dato atto che ai sensi del vigente RUE, l'intervento è ubicato all'interno degli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva AVP;

Visto l'art. 5.12.11 del vigente RUE inerente la nuova costruzione di impianti di produzione energetica;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Politiche Ambientali, espresso in data 17/10/2018 prot. 20953 inerente la mitigazione arboreo-arbustiva e sistema fognario domestico proveniente dai servizi igienici del fabbricato adibito a sala comune e spogliatoio;

Sentito il parere conclusivo favorevole del Tecnico istruttore Edilizia Privata, espresso in data 19/10/2018 prot. n. 21061;

Visto il Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, la Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e s.m. e i.; la Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m. e i., la Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e s.m. e i., la Legge Regionale 8 novembre 1988 n. 46 e s.m. i., la Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 6, il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24, la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 25/09/2010 e successive varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 23/04/2012 (Var.1), Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 12/12/2015 (Var.2), Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2016 (Var.3) e Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2018 (Var.4).

Art. 1

Oggetto del permesso di costruire

Preso atto che il richiedente ha titolo necessario ad ottenere il permesso di costruire, come documentato dal certificato allegato alla richiesta, **fatti salvi e riservati diritti di terzi** e la osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei regolamenti comunali **si rilascia il permesso di costruire a**

BG Molinella Societa' Agricola Srl' P.I. 03116331202

per l'esecuzione delle opere indicate in progetto di cui in premessa, con le seguenti prescrizioni:

Parere Servizio Edilizia Privata: siano ottemperate le prescrizioni del Servizio Politiche Ambientali di cui in premessa.

=====

L'attuazione dell'intervento dovrà avvenire – pena la decadenza del permesso di costruire stesso – con l'osservanza delle seguenti **condizioni:**

- a) i **lavori** dovranno essere **iniziati entro 12 mesi dalla data del rilascio del Permesso di Costruire** e dell'inizio lavori dovrà essere **obbligatoriamente avvisato** l'Ufficio Tecnico mediante lettera raccomandata o consegnata a mano, utilizzando l'apposito modulo, rendendo anche noti i nomi del Tecnico D.L. e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori, che dovranno sottoscriverlo;
- b) i lavori dovranno **essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del provvedimento** di cui sopra; le opere non ultimate entro tale data dovranno essere oggetto di **nuovo titolo abilitativi**;
- c) il termine di inizio lavori e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
- d) qualora il titolare del permesso di costruire trasferisca la proprietà dell'immobile, l'acquirente dovrà richiedere la **volturazione del permesso di costruire** allegando copia del rogito notarile;

- e) il titolare, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza di leggi o dei regolamenti comunali come delle modalità fissate nel presente permesso di costruire.

Art. 2 Contributo

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera l) della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15, l'intervento è esonerato dal contributo di costruzione.

Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera, sono soggette a permesso di costruire nei casi previsti dall'art. 22 lettere a) b) c) Legge regionale 15/2013. Nei restanti casi sono soggette a SCIA che può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

L'esecuzione di **opere non rispondenti al progetto approvato** o ad eventuali varianti approvate, comporterà l'**applicazione delle sanzioni** di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Art. 3 Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Oltre alle norme di legge e di regolamento e alle modalità esecutive prescritte nel presente permesso di costruire, il titolare è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Rispetto dell'oggetto del permesso di costruire

- i lavori devono essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicate nel progetto approvato e nel rispetto delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- devono essere rispettate le destinazioni d'uso come previsto dall'art. 28 della 30 luglio 2013 n. 15 e sue modifiche e integrazioni e delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.

b) Modalità per l'inizio dei lavori e pubblicizzazione del permesso di costruire

- prima dell'inizio dei lavori, qualora non già agli atti dello Sportello Unico dell'Edilizia in quanto depositati in sede di presentazione della richiesta o per successive integrazioni, il titolare dovrà depositare presso gli Uffici Comunali la documentazione tecnica idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche del consumo termico e del contenimento del consumo energetico, dalla Legge 10 del 09 gennaio 1991 s.m.i. Dovranno essere rispettate le procedure di cui alla Legge n° 10/91 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 412/93 e s.m.i. e si dovrà depositare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione inerente il D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n° 156 del 4 marzo 2008;
- il presente atto, unitamente agli elaborati di progetto ed alle convenzioni, che ne fanno parte integrante, deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli Organi di controllo;
- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile, delle dimensioni previste dal Regolamento Edilizio vigente, nella quale sono indicati:
 - l'oggetto del permesso di costruire;
 - l'intestatario del permesso di costruire;
 - il nome e il cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
 - la data e il numero del presente atto.
- dovrà essere richiesta, se necessario, per l'organizzazione del cantiere l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- applicazione del D.Lgs. n°81 del 09 aprile 2008 coordinato al D.Lgs n°106 del 03 agosto 2009, "Testo Unico sicurezza sul lavoro", vedi art. 90 "Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori";
- devono essere osservate le norme di legge sulla manutenzione delle pubbliche strade, sulla circolazione e su quanto stabilito dal R.U.E.

c) Denuncia delle opere in c.a. ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n°380 del 06 giugno 2001 e art. 15 di cui alla L.R. 19 del 30 ottobre 2008.

- Per dare esecuzione a strutture in c.a., ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n°380 del 06 giugno 2001 la Ditta esecutrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima, ed in particolare a provvedere alla denuncia presso i preposti Uffici Comunali, prima dell'inizio dei lavori.
- Al termine dei lavori, tali opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.67 del Testo Unico citato ed il relativo certificato dovrà essere depositato presso l'Ufficio Comunale, prima della richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere eseguite.

d) Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n°380 del 06 giugno 2001 "Sismica" e procedure di cui alla L.R. 19 del 30 ottobre 2008.

- Prima dell'inizio dei lavori, qualora non già agli atti dello Sportello Unico dell'Edilizia in quanto depositati in sede di presentazione della richiesta o per successive integrazioni, dovrà essere depositato il progetto esecutivo delle opere ai sensi dell'art. 13 L.R. 19/2008, fatti salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 della medesima Legge, nonché presentare la dichiarazione di congruità dello stesso con il progetto allegato al presente provvedimento. La mancata ottemperanza a quanto sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Al termine dei lavori occorrerà depositare certificato di collaudo statico ai sensi e nei casi previsti dall'art.19 della L.R. 19/2008

e) Certificato di collaudo dei Vigili del Fuoco

- Qualora, per il rilascio del presente permesso di costruire, sia stato richiesto, perché prescritto, il preventivo nulla-osta dei Vigili del Fuoco, il titolare, con la domanda intesa ad ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere eseguite, deve presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Art. 4

Termine di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziati entro dodici mesi e terminati entro trentasei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire.

Il termine di inizio lavori e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativi per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non eseguite.

La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del Direttore dei lavori e dell'Impresa cui si intendono affidare i lavori. Deve, al pari, essere comunicata dal titolare e dal direttore dei lavori la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 5

Decadenza del permesso di costruire

Il permesso di costruire decade nei seguenti casi:

- a) mancati inizio lavori entro i termini prescritti;
- b) entrata in vigore di contrastanti prescrizioni urbanistiche edilizie, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati nei termini di legge stabiliti nel permesso stesso;
- c) annullamento del permesso di costruire per mancanza di legittimità.

Nei casi b) e c) la decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello unico con apposito atto, e notificata agli interessati.

Art. 6

Certificato di conformità edilizia e agibilità

Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 15/2013, il Certificato di conformità edilizia e agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine lavori corredata dalla documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 23 della Legge Regionale n. 15/2013.

Ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 15/2013 può essere richiesto rilascio di agibilità parziale nei seguenti casi specifici:

- a) per singoli edifici e singole porzioni delle costruzioni purchè strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
- b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

Le costruzioni devono essere eseguite a perfetta regola dell'arte non ritenendosi responsabile l'Amministrazione dei sinistri che possono avvenire.

I proprietari devono provvedere alla prevista denuncia presso l'Ufficio Anagrafe per l'apposizione del numero civico;
Il concessionario ha l'obbligo di notificare gli estremi del permesso di costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas e acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 7

Articolo 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente atto è rilasciato a favore di Zandonai Matteo nato a Trento il 11/05/1979 residente a C.F. ZNDMTT79E11L378M in qualità di amministratore unico della ditta "BG Molinella Società Agricola Srl" con sede in Casalecchio di Reno (BO) Via Del Lavoro n. 87 P.I. 03116331202, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi ai beni immobili in essa considerati.

IL DIRIGENTE IV AREA

Ing. Angela Miceli

F.to Digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Molinella lì, 19/10/2018.

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/10/2018 al 03/11/2018.

Allegato C

Parere favorevole condizionato di valutazione del progetto espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Bologna Prot. 24362/2017 inviato con Prot n° 77039 del 16/07/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

16 LUG. 2018

Ufficio Prevenzione.

Prat 77039

Risp. al Foglio PGB0 15195/2018

SINADOC 19356/18

Spett. **ARPAE**
**Agenzia Reg. Prevenzione
Ambiente Energia
Emilia Romagna**
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, modalità asincrona.

Si trasmette in allegato, il parere favorevole condizionato espresso in data 15.11.2017 con prot n°24362 e inviato con prot 21366/17 del 26.08.2017.

Con l'occasione si rappresenta che nel caso in cui sia prevista la modifica sostanziale della predetta attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso DPR..

Il Responsabile del Servizio
Ing Mario Pfince



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dall'Oppio)

Pagina 1 di 1

CDL/

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna

Via Ferrarese 166/2 - 40128 Bologna

Ufficio Prevenzione.. 051/6385-306-232 - Centralino 051/6385111

e-mail certificata prevenzione.com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it

e-mail ordinaria comando.bologna@vigilfuoco.it - e-mail certificata com.bologna@cert.vigilfuoco.it



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

COPIA

PROTOCOLLO N°:

2436/12

BOLOGNA,

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N: 77039

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 17107/2012

RIF. PROT. SUAP: 10486

Al
S.U.A.P. DI MOLINELLA
VIA A. COSTA, 12
40062 MOLINELLA

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
MOLINELLA VIA MALVEZZA,
Ragione Sociale: SOCIETA' AGRICOLA BG MOLINELLA S.R.L.
Attività del DPR 151/11 n. 1.1.C 49.3.C

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal D.M. 13.07.11 e, per quanto applicabile, dal D.M. 24.11.84;
3. deve essere installato un interruttore generale in posizione segnalata, protetta dall'incendio (all'esterno dell'impianto o in locale con idonee caratteristiche REI, facilmente accessibile anche in caso di incendio, con comando a distanza mediante circuito di adeguata resistenza al fuoco);
4. deve essere assicurato quanto prescritto dall'art. 84 del D.Lgs. 81/08;
5. l'impianto di illuminazione di sicurezza, oltre ad essere conforme al D.M. 22/01/2008 n° 37, dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 1838;
6. l'impianto idrico antincendio esterno dovrà essere integralmente conforme alla norma UNI 10779 per aree di livello di pericolosità 2; a tal riguardo, si ritiene di dover evidenziare che l'impianto dovrà essere realizzato nel modo seguente:
 - la rete di idranti UNI 70 dovrà essere prevedere idranti a distanza reciproca non superiore a 60 m e a distanza tra 5 m e 10 m dalle pareti perimetrali;

B



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

7. le distanze di sicurezza non dovranno essere inferiori a quanto indicato al punto 2.10 della Parte Seconda Sezione II del D.M. 24.11.84;

In allegato si rimette, inoltre, copia della documentazione presentata munita del timbro con **parere favorevole condizionato**.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 4.5.1998, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(**DOTT. ING. MARIO PRINCE**)

Il Comandante Provinciale
(**DOTT. ING. ANTONIO LA MALFA**)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

BOLOGNA,

UFFICIO PREVENZIONE

PROTOCOLLO:

PRAT.77039

N.RO PG BO 19307/17 del 04.08.17

Pratica sinadoc N.23521/17/17

ARPAE

Agenzia Reg. Prevenzione

Ambiente Energia

Emilia Romagna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO Procedimento Amministrativo per la modifica sostanziale ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 387/2003 dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 1142 PG n°85947 del 07/06/2013 a BG Molinella Società Agricola Srl. Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona.

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'oggetto spiace comunicare la impossibilità ad intervenire da parte di personale di questo Comando.

Si trasmette in allegato, il parere favorevole condizionato espresso in data 15 NOV 2012 prot n°24362/2012 che si allega.

Con l'occasione si rappresenta che nel caso in cui sia prevista la modifica sostanziale della predetta attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso DPR.

*Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Ing Mario Prince)*



**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Dall'Oppio Carlo)**

Allegato D

Determina ARPAE-SAC Bologna – DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018

“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Malvezza snc ”

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6189 del 27/11/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Malvezza snc
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6448 del 27/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Malvezza snc

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Molinella, via Malvezza snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C, D ed E alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl, c.f. e p. iva 03116331202, avente sede legale in comune di Casalecchio di Reno, via Calzavecchio n° 23 e stabilimento in comune di Molinella, via Malvezza snc, ha presentato in data 07/06/2018 ad ARPAE-SAC Bologna una domanda⁸ di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica⁹ rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica dalla combustione di biogas da biomasse. Tale istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica è stata presentata per acquisire il permesso a costruire in quanto, trascorsi tre anni dalla formale comunicazione di avvio lavori di costruzione dell'impianto, risulta attualmente decaduto per la parte di opere edilizie non eseguite, ai sensi dell'art 19 comma 3 della LR 15/2013.

L'istanza contiene la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle matrici ambientali interessate dall'attività dell'impianto ossia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali, la comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle frazioni liquide e palabili del digestato e la comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art 8 comma 4 della L.447/1998.

In data 04/09/2018 è pervenuta la documentazione integrativa¹⁰ richiesta per il completamento della documentazione necessaria all'adozione dell'aua¹¹ e successivamente in data 28/09/2018 e 15/10/2018 è pervenuta documentazione integrativa volontaria¹².

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di autorizzazione unica agli atti di ARPAE con PGBO/2018/13219 – 13222 del 07/06/2018, contenete la richiesta di rilascio AUA, pratica Sinadoc n° 19356 del 2018

⁹ Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003, con atto di determina n° 1142 PG n°85947 del 07/06/2013

¹⁰ Integrazioni agli atti con PGBO /2018/19851 – 19855 – 19867 – 19872 – 19876 – 19879 del 04/09/2018

¹¹ Richiesta di documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/17115 del 23/07/2018 implementata con PGBO/2018/18285 del 07/08/2018

¹² Integrazioni volontarie rispettivamente agli atti di ARPAE con PGBO/2018/22508 – 22509 – 22510 del 28/09/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici favorevoli con prescrizioni:

- in data 11/10/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Provinciale di ARPAE di Bologna¹³
- in data 19/10/2018 è pervenuto il parere del comune di Molinella¹⁴

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali come individuati in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico dell'impianto secondo le prescrizioni riportate in allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

e PGBO/2018/23939 – 23940 – 23941 – 23942 del 15/10/2018

¹³ Parere ARPAE ST Bologna agli atti con PGBO/2018/23724 del 11/10/2018

¹⁴ Parere del comune di Molinella agli atti di ARPAE con PGBO/2018/24429 del 19/10/2018

¹⁵ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl - Comune di Molinella - via Malvezza snc

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili svolta dalla BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Molinella, via Malvezza snc, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	4 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	170 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³
Ammoniaca	2 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: VALVOLA EMERGENZA FERMENTATORE PRIMARIO

EMISSIONE E4 - E5

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE POST FERMENTATORI

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: VALVOLA SFIATO PRE VASCA CALIX

EMISSIONI E8 – E9

PROVENIENZA: VALVOLE SFIATO VASCHE DIGESTATO LIQUIDO

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuale di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati della prevasca calix e delle vasche di stoccaggio digestato, nonché gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E2 (torcia) e E3, E4, E5, E7, E8, E9 (valvole di sovrappressione). Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096:2003 (per concentrazioni superiori a 20 mg/m³) per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale con esclusione del metano;
- Metodo UNICHIM 632:1984; US EPA CTM-027:1997; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984+metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica) per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche

in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, ARPAE e Comune di Molinella devono essere informati dal gestore di impianto entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato alla torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2 / (CO_2 + CO)$.
4. L'emissione E6 – caldaia a GPL - deve essere mantenuta attiva esclusivamente nella fase di start-up per garantire l'adeguato riscaldamento dei fermentatori.
5. La messa in esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art 269 comma 6 del Dlgs 152/06, deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso impianto, intesa come termine del periodo definito di "start-up" : dalla data di messa a regime il funzionamento dell'impianto dovrà essere in conformità al progetto approvato. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.09.2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

6. Secondo quanto previsto dalla DAL 51 del luglio 2011 e dalla DGR 1495 del 24/10/2011, dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti interne all'impianto (trincee insilati, platea di stoccaggio del digestato solido, vasche di stoccaggio del digestato liquido ed eventuali altre sorgenti emmissive individuate in fase di esercizio dell'impianto) sia all'esterno dello stesso; in particolare dovranno essere effettuati almeno 3 campionamenti all'interno dell'area dell'impianto e 2 campionamenti nell'area esterna allo stesso a monte ed a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento. In caso di comprovate criticità olfattive o su richiesta espressa degli Enti di controllo, il proponente dovrà effettuare campionamenti olfattometrici anche presso le località denominate: "Guarda", "Mezzolara", "Alfonsoni". Dovranno essere effettuate almeno due campagne di misura all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Il primo campionamento dovrà essere effettuato nel quarto mese dalla data di messa a regime. Dovrà essere data anticipata comunicazione (almeno 15 giorni) ad Arpae e Comune di Molinella delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale, il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati ad ARPAE, Comune e AUSL. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione e se necessario essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate .
7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

Le eventuali difformità accertate dal gestore in occasione dei prescritti autocontrolli, devono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

comunicate ad Arpae e al Comune di Molinella entro 8 ore dall'accertamento e procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In detti casi, l'Autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è, in tutti i casi, concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl - Comune di Molinella - via Malvezza snc

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico nello Scolo Sacerna, di acque meteoriche di dilavamento proveniente dalla vasca di laminazione che raccoglie; le acque meteoriche derivanti dalle coperture delle trincee e da superfici stradali non interessate da movimentazioni, le acque meteoriche di dilavamento degli eventi meteorici ricadenti sull'intero impianto, derivanti dal dilavamento dei piazzali, delle strade di transito, delle trincee di stoccaggio degli insilati quando vuote. queste confluiscono ad un sistema di trattamento per decantazione e disoleazione (vasca di prima pioggia) e successivamente vengono scaricate in bacino di laminazione e le acque di seconda pioggia che confluiscono direttamente al bacino di laminazione;

Le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle trincee in uso, dalla platea di scarico del separato solido, dalla platea di carico liquami e dalle due platee di scarico digestato liquido vengono riciclate all'interno dell'impianto; insieme ai percolati, sono inviate alla vasca del percolato, da questa pompate nella pre-vasca Calix e successivamente nei fermentatori per essere riutilizzati nel ciclo produttivo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa del Comune di Molinella. Vedi Allegato C al presente atto).

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.

2. Immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale UNICHIM del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta; qualora per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA di Pianura soluzioni tecniche alternative;
3. Nel pozzetto di campionamento posizionato immediatamente a monte della vasca di laminazione sia prevista una valvola di intercettazione di eventuali sversamenti accidentali;
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Lo smaltimento dei materiali eventualmente separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di operatori interni specificatamente addestrati ovvero da Ditta esterna; degli interventi effettuati sia redatta e conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo;
 - durante la stagione primaverile ed estiva, vengano eseguiti gli opportuni interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione finale, con eliminazione della vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque ;
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl - Comune di Molinella - via Malvezza snc

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Molinella (BO), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal locale spogliatoio a servizio dell'impianto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico nello Scolo Sacerna, di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella (BO), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PGB0/2018/24429. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 17 ottobre 2018
Prot. Rif. n. 16561/2017
Prot. N. 20953/2018
Classifica 10.10.3

Spett.le
SUAP/SUE
Sua Sede

Oggetto: AU società BG MOLINELLA soc. agr. srl
Unità locale: via Malvezza – Molinella
Parere

Visti

- la Relazione generale v 2.0 del 31.08.2018
- la Relazione tecnica impianti DM 37/08 del 31.08.2018
- la Planimetria generale stato di progetto PL-01 del 31.08.2018
- la Planimetria acque stato di progetto PL-04 del 31.08.2018

allegati all'istanza di Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si esprime il seguente parere in merito al verde privato e alla matrice scarichi di acque reflue domestiche.

Verde privato

Si esprime parere favorevole al progetto di mitigazione arboreo-arbustiva presentato¹.

Matrice scarichi

Si esprime parere favorevole al progetto del sistema fognario – depurativo, costituito da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico, dimensionati per 1 a.e., con recapito finale in fosso di campagna.²

In fase di rilascio dell'Autorizzazione Unica si chiede di inserire le seguenti prescrizioni:

1. rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell'Autorità competente ad eseguire il campionamento. Tale punto di prelievo dovrà essere ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore e dovrà essere dotato di un apposito e idoneo

¹ Fascia mista di Carpini bianchi e arbusti da frutto (lato ferrovia) e filari di Pioppi cipressini a crescita veloce intervallati da essenze più pregiate a lenta crescita (olmo, quercia, frassino, acero campestre)
Punto 6.8.3 Relazione generale

² Dalla Relazione tecnica impianti si evince che verrà realizzato un nuovo fosso perimetrale che convoglierà le acque reflue nello Scolo Scacerna.

- pozzetto d'ispezione e campionamento, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;
2. vuotare e pulire almeno una volta all'anno la fossa Imhoff;
 3. vuotare e pulire con periodicità adeguata il pozzetto di campionamento;
 4. effettuare la rimozione della massa filtrante e del fango prodotto, nonché provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno, al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema;
 5. il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;
 6. provvedere alla regolare e costante manutenzione del fosso ricettore al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari o il rischio di allagamenti;
 7. comunicare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorizzazione Unica Ambientale

BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl - Comune di Molinella - via Malvezza snc

ALLEGATO D

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Prescrizioni

1. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento n.3 del 15.12.2017, recante "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue".
2. L'attività di utilizzazione agronomica del digestato prodotto dall'impianto di fermentazione anaerobica di biomasse potrà essere svolta solo a seguito di una Comunicazione di utilizzazione agronomica redatta ed inviata in modo telematico attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna.
3. Prima dell'avvio lavori di utilizzazione agronomica del digestato dovrà essere prodotto un nuovo deposito del PUA ad ARPAE SAC e Sezione Provinciale di Bologna ed al Comune di Molinella, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale di cui al precedente punto con particolare riferimento ai documenti e contenuti tecnici di cui all'Allegato 1 punto 6 dello stesso
4. Durante le operazioni di spandimento del digestato, al fine di contenere la formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricole, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare, è necessario mantenere una distanza di rispetto dalle case sparse ed il divieto di spandimento nei terreni in prossimità di frazioni ed agglomerati abitativi, l'adozione di mezzi di spandimento ad iniezione nel terreno per abbattere la produzione di aerosol.
5. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

6. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
7. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
8. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

BG MOLINELLA SOC. AGRICOLA Srl - Comune di Molinella - via Malvezza snc

ALLEGATO E

Valutazione di impatto acustico di cui all'art 8 commi 4 o 6 della L. n°447/1995

Prescrizioni

1. Il Gestore di impianto è tenuto ad adottare i seguenti interventi di mitigazione acustica:
 - installazione del motore a biogas in container silenziato, in grado di garantire un livello di pressione sonora non superiore a 65 dB(A) ad una distanza di 10 metri;
 - installazione di silenziatore allo scarico dei fumi del cogeneratore;
 - utilizzo di basamento antivibrante, mediante elementi ammortizzanti, su cui posizionare il modulo di cogenerazione;
 - installazione di setti fonoassorbenti sulle griglie di immissione ed espulsione aria per la ventilazione del vano motore all'interno del locale tecnico.
 - realizzazione di appositi box insonorizzati per quanto concerne il sistema motore-motoriduttore posizionato in corrispondenza delle vasche dei fermentatori verticali.
2. Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà provvedere ad effettuare una campagna di rilievi fonometrici, al perimetro dello stabilimento e presso i recettori individuati, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora. La data di esecuzione dei suddetti controlli dovrà essere comunicata ad ARPAE ed al Comune di Molinella, con un anticipo di almeno 15 giorni. Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, nel rispetto delle modalità previste dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; dovrà essere anche indagata l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive.
3. Qualora a seguito della predetta verifica si renda necessario apportare degli ulteriori interventi di mitigazione del rumore, gli stessi dovranno essere debitamente descritti unitamente alle misurazioni di cui sopra.
4. La relazione riportante i risultati delle verifiche acustiche dovrà essere inviata al Comune di Molinella e ad ARPAE entro 3 mesi dall'avvio dell'impianto; nel caso gli interventi di

mitigazione del rumore costituissero variante significativa sotto il profilo progettuale occorrerà darne preventiva comunicazione, corredata dalla documentazione descrittiva dei medesimi interventi, prima della notificazione di fine lavori.

5. Qualora ARPAE sia chiamata ad effettuare verifiche acustiche all'interno delle abitazioni presenti in zona il Gestore dovrà, su richiesta dell'organo di controllo, procedere a disattivare temporaneamente tutte le sorgenti sonore dell'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.